

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2133

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NOCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2003

—————

Legge quadro per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e per le attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende disciplinare, stabilendo le norme per l'accertamento dei requisiti, l'esercizio della professione di istruttore e di guida subacquei e dell'attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente.

Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate.

L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate. Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche, che tuttavia non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione e non adeguatamente promosso e vissuto nei suoi molteplici aspetti. Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una

consistente crescita del numero di operatori professionali e di centri di immersione lungo le nostre coste.

La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltrechè produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce più in generale a potenziare e a qualificare l'offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo.

Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno varato legislazioni regionali del tutto assimilabili al presente disegno di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole certe e facilmente applicabili. Gli istruttori e guide subacquei ed i centri di immersioni e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non sono previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale. Essi si trovano quindi in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti, la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di una adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.

Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente marino. Attraverso tale opera di mantenimento e di salvaguardia di questo ambiente arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori, e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare

una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.

In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione di assenza legislativa comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee di fatto impossibilitati ad

identificare una loro collocazione giuridica. Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la nostra favorevole situazione naturalistica si accompagni ad un quadro normativo certo per una sua sempre più proficua valorizzazione e fruizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con auto-respiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli *standard* operativi previsti dal brevetto stesso.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, nazionale o internazionale, per l'attività subacquea.

3. Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 8, comma 2, lettera f).

4. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea.

5. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (attestazione di addestramento almeno di primo livello).

5. È centro di immersioni e di addestramento subacqueo un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente

Art. 3.

(Autorizzazione alla professione. Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

- d) organizzazioni didattiche per le attività subacquee;
- e) associazioni senza scopo di lucro.

Art. 4.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma della scuola dell'obbligo, per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;
- e) brevetto di istruttore subacqueo e di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica di cui all'articolo 2, comma 3;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. L'esercizio dell'attività di guida ed istruttore subacqueo può essere svolta:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all'articolo 5;
- b) all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7;
- c) in modo autonomo.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersioni e di addestramento subacqueo, è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) partita IVA;
- b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
- c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;
- e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purchè il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di centro di immersioni e di addestramento subacqueo è riser-

vata alle imprese che hanno ottenuto l'auto-rizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nei centri di immersioni e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3 con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, le associazioni senza scopo di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

Art. 8.

(Organizzazioni didattiche)

1. Possono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3, le organizzazioni didattiche devono indicare:

a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;

b) nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;

c) eventuali sedi e responsabili regionali;

d) tipo di attività svolta;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti);

f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali, tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori, tecniche e teoria di gestione delle immersioni, tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.

Art. 9.

(Autorizzazioni)

1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione agli elenchi e di gestione degli stessi.

2. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

3. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

4. La struttura regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.

5. Le regioni revocano le iscrizioni di cui al comma 2 qualora si verificano ina-

dempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'iscrizione stessa, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

6. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo già esistenti.

